

PARTE VII

FEMMINICIDIO (LEGGE DEL 2025)

16 - L. 2 dicembre 2025, n. 181 (G.U. 2 dicembre 2025, n. 280). Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

1. Modifiche al codice penale. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«Art. 577-*bis* (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;

b) all'articolo 572:

1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

c) dopo l'articolo 572 è inserito il seguente:

«Art. 572-*bis* (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;

d) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

e) all'articolo 593-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

||| dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità esecutive (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 16711).

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75] anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine [c.c. 78] in linea retta [582 comma 2]².

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste^{3,4}.

¹ Numero così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.*

² Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

³ Comma aggiunto dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis c.p.

577-bis. Femminicidio. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

SOMMARIO: 1. Le novità della riforma: il nuovo reato di femminicidio.

1. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA: IL NUOVO REATO DI FEMMINICIDIO

L'introduzione del **reato di femminicidio** risponde alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne sino ad arrivare alla loro uccisione.

La **matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne** è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul che ne richiama "la natura strutturale" e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di "*una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione*" (Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217).

Di qui, la scelta del legislatore di introdurre una **fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa**, che sanziona, con la pena massima prevista dal nostro ordinamento (l'ergastolo), le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, nonché di controllo, possesso o dominio verso la persona offesa in quanto donna, ovvero come reazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

Quanto alle nozioni di **atti discriminazione e di odio**, tali modalità di condotta sono già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento. L'art. 604-bis c.p., rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", al comma 1, lett. a), punisce "*chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*". Come **chiarito dalla giurisprudenza**, formatasi in relazione a tale fattispecie di reato, l'**odio** razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La "**discriminazione** per motivi razziali", al contrario, è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti.

La **condotta di prevaricazione**, per la giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è quella in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. pen., sent. n. 23104/2021) e, in particolare, in contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una nei confronti dell'altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).

Gli **atti di possesso, controllo e dominio** sono già conosciute dalla giurisprudenza costituendo modalità della condotta del delitto di atti persecutori (cfr. Cass. pen. sent. n. 9966/2017; Cass. pen. sent. n. 20786/2019) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (cfr. Cass. pen. sent. n. 20870/2025).

La nozione di **relazione affettiva**, infine, può agevolmente trarsi dal comma 2 dell'art. 612-bis c.p. che prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. La "relazione affettiva", dunque, s'incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (v. Cass. pen. sent. n. 11920/2018; Cass. pen. sent. n. 25516/2024).

578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

mente uno stato di indigenza totale. Ed invero, il principio di necessaria offensività impone di bilanciare i beni giuridici in conflitto, seppure dovendo essere riconosciuta «prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (artt. 433 ss. c.c.)» (così, Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 32576). In tale prospettiva, si è, dunque, precisato come il giudice del merito nell'accertamento della **volontarietà della condotta ommissiva** dovrà operare una lettura sinottica e complessiva di una serie di elementi fattuali tra cui: l'importo delle prestazioni imposte, le disponibilità reddituali dell'obbligato, la necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), la solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito, il contesto socio-economico di riferimento, e quant'altro sia in condizione di influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. E, poi, onere dell'imputato quello di allegare gli elementi dai quali desumere la sua impossibilità di adempiere (Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 8063).

570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi¹.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi².

[...]³.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato².

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali^{4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69 e poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181, che ha aggiunto le seguenti parole «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»

² Comma aggiunto dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69.

³ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

SOMMARIO: 1. Le novità della riforma: l'estensione dell'ambito di applicazione e la nuova circostanza aggravante – 2. Per la lettura della violenza domestica nel contesto di coppia è indispensabile utilizzare una «prospettiva di genere». – 3. L'abitualità. – 4. La violenza economica è una modalità pervasiva di coartazione e controllo nei confronti della donna. – 5. La violenza psicologica o economica rileva al pari di quella fisica. – 6. I concetti di «famiglia» e di «convivenza» vanno intesi nell'accezione più ristretta. – 7. Le differenze con i meri conflitti familiari. – 7.1. I maltrattamenti in famiglia non possono essere derubricati a mere «conflittualità coniugali». – 7.2. I «meri litigi tra coniugi». – 8. Irrilevante la maggiore capacità di resistenza della persona offesa o i momenti di reattività della stessa. – 9. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte vessatorie. – 9.1. Le argomentazioni. – 10. L'elemento soggettivo e l'imputabilità. – 11. L'irrelevanza della gelosia. – 12. «Violenza assistita»: per la contestazione dell'aggravante è sufficiente la percezione della violenza da parte del minore. – 12.1. Maltrattamenti assistiti. – 13. In caso di ritrattazione il giudice deve accertare la reale spontaneità e autenticità delle nuove dichiarazioni della vittima. – 14. La configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia dopo la cessazione della convivenza. – 14.1. Il rapporto con il reato di atti persecutori – 14.2. La cessazione della convivenza o la mera separazione di fatto non escludono la configurabilità del reato di maltrattamenti.

1. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA: L'ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E LA NUOVA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

Il reato è adesso integrato anche quando il fatto è commesso nei confronti di persona **non più convivente con il soggetto agente** legato alla vittima da **vincoli nascenti dalla filiazione**. Viene così **composto il contrasto giurisprudenziale in atto** (v. infra) – avente ad oggetto l'individuazione dell'esatto confine tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori –, in favore dell'orientamento che considera integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Cass. pen. sent. n. 33882/2014); la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi (Cass. pen. sent. n. 7259/2022).

È stata **introdotta una nuova circostanza aggravante** – speciale e ad effetto speciale – che comporta **l'aumento della pena da un terzo alla metà** allorquando il fatto venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. (c.d. femminicidio): come atto di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna; in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un

rapporto affettivo; come atto di limitazione delle libertà individuali della donna (per le cui nozioni si rinvia al commento sub art. 577-bis c.p.).

2. PER LA LETTURA DELLA VIOLENZA DOMESTICA NEL CONTESTO DI COPPIA È INDISPENSABILE UTILIZZARE UNA «PROSPETTIVA DI GENERE»

Per "prospettiva di genere" si intende quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore. Cass. pen., sez. VI, ud. 27 settembre 2024 – dep. 28 ottobre 2024, n. 39554.

Anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti è necessaria la **valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica**, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di un rapporto di coppia o familiare.

Oggetto dell'accertamento del reato è la condotta dell'autore e la sua volontà di piegare la persona offesa, proprio attraverso l'esercizio di un potere, indiscusso e indiscutibile, capace di creare un assetto di paura perché fondato sulla violenza; tanto da rendere il comportamento della vittima – reattivo o passivo – o il suo stato di prostrazione e soggezione del tutto irrilevanti ed utili, al più, a fini descrittivi o sintomatici (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978).

Sempre in una doverosa ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, per la lettura della violenza domestica nel contesto di coppia, è **indispensabile utilizzare una «prospettiva di genere»**, come richiesto dalla Risoluzione del Parlamento europeo TA (2021)0388 «Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato tra i reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE» (parr. 27 e 53), all'esito della quale il 14 maggio 2024 è stata adottata la Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio «Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica», utile fonte interpretativa, il cui art. 36 (parr. 1 e 3) richiede agli operatori di affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica adottando una dimensione «sensibile alle specificità di genere».

Per "prospettiva di genere" si intende quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore. Nella chiave interpretativa indicata l'agente utilizza le diverse tipologie di violenza (psicologica, economica, sessuale o fisica) come tecnica automatica di potere disciplinatore sulla vittima, proprio in quanto donna, che, per essere tale, è diseguale e, per questo, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire precisi ruoli familiari di mera subordinazione, soggiacere alla dominazione dell'uomo di famiglia ed essere deprivata di esigenze proprie e spazi di autonomia oltre che castigata con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento, quando non si adegua al potere gerarchico del marito.

La matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini accertati dalle sentenze di merito, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77), che ne richiama «la natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di vio-

lenza come espressiva di «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione» (Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217).

È questa la ragione giuridica per la quale il bene giuridico tutelato dall'art. 572 c.p. è costituito dall'integrità fisica e morale, dalla dignità umana e dall'autodeterminazione della persona (tra le tante Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978), mentre la famiglia (o la convivenza) rappresenta soltanto l'ambito in cui si sviluppano i rapporti interpersonali da punire e tutelare.

3. L'ABITUALITÀ

Il delitto di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire reato ed essere quindi in sé non punibili (atti di vessazione, di sopraffazione, di sopruso, di umiliazione generica, etc.) ovvero penalmente perseguibili (ingiurie, lesioni, minacce), ma che rinvengono la ratio dell'incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, nella persistenza dell'elemento intenzionale del nesso di abitualità della condotta che non è escluso, in linea di principio, dall'intervallarsi di periodi di assenza di condotte maltrattanti, e in presenza di reciprocità delle condotte, a condizione che risulti integrata la lesione dell'altrui personalità e dignità derivante, nel caso di offesa non unilaterale, dallo squilibrio delle condotte e della posizione degli autori delle stesse. Cass. pen., sez. III, ud. 7 novembre 2024 – dep. 14 gennaio 2025, n. 1531.

Integra l'**elemento oggettivo del delitto** di cui all'art. 572 c.p. il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante le stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2018, n. 46043), mentre l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione (Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2024, n. 11290).

Dunque, è **caratterizzato, sul piano della condotta, oltre che dalla ripetizione di fatti, da un nesso di frequenza** perché senza il nesso di abitualità non si potrebbe individuare una offesa unitaria, sul fondamentale rilievo che gli episodi non legati da nesso di abitualità resterebbero tra loro separati e, se dotati di autonoma rilevanza penale, sarebbero assoggettati alla disciplina del concorsa o della continuazione, evenienza che la struttura del reato abituale, nella sua ontologica unicità, esclude.

Quindi **la lesione del bene protetto dall'incriminazione dipende dall'atteggiamento psicologico impresso alla condotta**, sebbene ciò, proprio in considerazione della natura abituale del reato di maltrattamenti, sia ritenuto non sufficiente per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, in quanto la volontà di maltrattare un soggetto acquista rilevanza solo quando si compia attraverso una serie di atti, occorrendo la realizzazione di più fatti, i quali solo, nel loro insieme, possono rivelare l'aggressione alla dignità di persona del soggetto passivo e la diminuzione della sua autonomia.

Sotto tale profilo, è stato esattamente sottolineato come non sia la pluralità di azioni o di omissioni, in sé considerate, a costituire i maltrattamenti, ma **dal modo in cui le aggressioni vengono realizzate**, e questo particolare atteggiarsi della condotta è dato dall'intenzione che, attribuendo una finalità particolare ai vari episodi criminosi, trasforma le singole azioni in un tipo di fatto diverso dagli atti di cui si compone.

Questa è la ragione per la quale, affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in parola, **occorre che i singoli fatti appaiano congiunti tutti insieme da un nesso di abitualità**, nel

PARTE VI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

11 - Risoluzione CSM sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018).

1. La delibera del 20 luglio 2017.

Al fenomeno dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica è stata riservata, da tempo, particolare attenzione da parte del Consiglio che, con precedenti delibere (dell'8 luglio 2009, del 30 luglio 2010 e del 12 marzo 2014), muovendo nel solco tracciato da fonti sovranazionali, nell'ottica di potenziare l'efficacia della riposta giudiziaria in questo settore in una prospettiva non solo repressiva, ma di tutela preventiva delle vittime, sul versante organizzativo, ha formulato criteri di indirizzo in materia di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione degli affari e di criteri di priorità nella definizione dei procedimenti, mentre sul piano dell'esercizio concreto delle attività giurisdizionali, ha sollecitato l'adesione alle prassi più virtuose censite nel settore.

La drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili a quest'area, ormai costituenti una vera emergenza nazionale, la sempre più marcata centralità che va assumendo nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale il profilo della tutela delle vittime di detti reati, le decisioni più recenti della Corte EDU (Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14) hanno interpellato nuovamente il Consiglio a farsi promotore, nel ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee a implementare l'efficacia l'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore.

Proprio a seguito della sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia, il Consiglio ha avviato presso la Settima Commissione una pratica¹ volta ad elaborare linee guida e diffondere le buone prassi relative ai procedimenti in materia di reati di violenza di genere e domestica, anche allo scopo di allineare l'intervento giurisdizionale in questo settore agli standard sopranazionali.

Il Consiglio, quindi, con delibera del 20 luglio 2017, ha disposto un nuovo monitoraggio in ordine agli assetti organizzativi degli uffici non solo per verificare il grado di conformazione di questi alle raccomandazioni di cui alle precedenti delibere, ma anche per effettuare una rinnovata ricognizione delle buone prassi esistenti e promuovere la conoscenza e diffusione di quelle risultate più virtuose sotto il profilo della tempestività dell'intervento giurisdizionale, della specializzazione dei magistrati e delle forze dell'ordine, delle collaborazioni interistituzionali.

2. L'istruttoria svolta dalla Settima Commissione

Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Settima Commissione, innanzitutto, sono stati interpellati, a mezzo dell'invio di un articolato questionario, i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica al fine di acquisire informazioni più aggiornate in ordine all'istituzione di *dipartimenti* o *gruppi* specializzati presso le Procure o di sezioni specializzate presso i Tribunali, all'adozione di circolari o protocolli specifici interni, anche di natura investigativa, all'individuazione di altre soluzioni organizzative e di buone prassi volte a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti e a coordinare con gli altri attori istituzionali l'intervento giudiziario.

I dati così acquisiti sono stati elaborati dall'Ufficio statistico del Consiglio nella relazione allegata.

Inoltre, sono stati auditi magistrati di uffici giudicanti e requirenti, anche con ruoli direttivi e semidirettivi², specializzati nel settore di interesse e selezionati tenendo conto delle dimensioni degli uffici di

provenienza, con l'intento di individuare soluzioni organizzative meglio calibrate sulle varie tipologie di ufficio.

È stata infine, acquisita documentazione costituita da circolari, direttive, protocolli.

Le indicazioni che provengono dall'istruttoria sotto il profilo organizzativo e delle buone prassi saranno analizzate in seguito.

Quanto invece alle strategie di intervento a tutela delle vittime di questi reati, è necessario muovere dalla consapevolezza che il fenomeno della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica interseca una molteplicità di piani - culturale, sociologico, delle politiche assistenziali, repressivo-, dal che consegue che una risposta statale che ambisca ad essere realmente efficace, in una necessaria ottica preventiva, richiede misure multisettoriali, in assenza delle quali l'intervento giurisdizionale, che pur continua a rivestire un ruolo centrale, può risultare non risolutivo.

Gli strumenti processuali "tipici" attraverso i quali la giurisdizione può fornire protezione alla vittima sono, infatti, prevalentemente orientati sulla persona dell'indagato/imputato e risultano funzionali a contenere il rischio di recidiva (così le misure cautelari); ciò evidentemente presuppone che la violenza sia dichiarata e che, all'esito delle indagini, i fatti siano accertati con l'elevato grado di probabilità o certezza richiesto in relazione alle varie fasi processuali.

Nel sistema descritto è, quindi, insito il rischio, in concreto avveratosi, che le violenze, siccome non denunciate, giungano a tragici epiloghi in assenza dell'intervento giurisdizionale o che questo, pur a fronte di denunce, per i tempi fisiologici che richiede il vaglio investigativo della notizia di reato, risulti tardivo.

L'esperienza giudiziaria e i drammatici resoconti della cronaca giudiziaria quotidiana dimostrano, in definitiva, che un efficace contrasto al fenomeno delittuoso di interesse è possibile solo attraverso la responsabilizzazione di tutti gli altri attori, istituzionali e non, in grado di contribuire a svelare, in tempo utile, forme sommerse di violenza, chiamati a effettuare una tempestiva valutazione prognostica del rischio reale cui la vittima è esposta, coinvolti in quel percorso di sostegno e di protezione di quest'ultima, in affiancamento all'intervento giurisdizionale.

Deve anticiparsi che i magistrati auditi, la documentazione da questi prodotta e quella ulteriore acquisita hanno restituito l'immagine di una magistratura almeno in parte culturalmente avanzata nell'approccio al fenomeno della violenza di genere e domestica, da tempo impegnata nel sensibilizzare le istituzioni pubbliche, soprattutto locali, nell'ottica di promuovere un sinergico intervento nel contrasto al fenomeno delittuoso, attivatisi spontaneamente per supplire a carenze normative e finanziarie, per promuovere utili forme di collaborazione interne al sistema giustizia, nonché un lavoro di rete sul versante esterno, ricercando alleanze e raccordi con tutti gli altri operatori, pubblici e del Terzo settore, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione necessaria per fornire effettiva protezione alle vittime dei reati e rafforzare la tempestività ed efficacia della risposta giudiziaria.

Dalle fonti sopra indicate emerge che analogo impegno la dirigenza di alcuni uffici giudiziari, soprattutto requirenti, ha profuso per rafforzare la tempestività e il carattere qualificato della risposta giurisdizionale, agendo sulle leve della specializzazione, come criterio di attribuzione ai magistrati degli affari ricompresi nella materia di interesse, della formazione "specialistica" della magistratura onoraria e delle forze dell'ordine delegate alle indagini o agli interventi d'urgenza, della inclusione dei procedimenti di interesse tra quelli a corsia preferenziale, delle intese interne agli uffici (giudicanti e requirenti, nonché tra questi ultimi e quelli civili e minorili) per la trattazione in tempi brevi dei procedimenti e la realizzazione di interventi coordinati a tutela delle vittime.

L'esito del monitoraggio documenta tuttavia una persistente disomogeneità tra gli uffici in ordine all'adozione dei suindicati modelli organizzativi.

Gli uffici requirenti, per affrontare il fenomeno della violenza di genere o domestica, risultano aver adottato, in percentuali elevate, quasi tutte le misure sondate.

Tali percentuali risultano invece ridotte o talora invertite con riferimento agli uffici giudicanti.

In particolare, quanto al criterio della specializzazione, mentre gli uffici requirenti hanno approntato moduli organizzativi più idonei alla trattazione specializzata del fenomeno della violenza di genere, con

tendenziale diffusa adesione agli orientamenti sulle buone prassi elaborati dal C.S.M. a partire dal 2009, diversamente, la specializzazione costituisce un criterio ancora residuale nell'organizzazione degli uffici giudicanti, in specie quelli piccoli e medio-piccoli, che presentano un minor tasso di conformazione della propria organizzazione anche in relazione alla finalità di assicurare una trattazione prioritaria ai procedimenti, mediante l'inclusione nel novero di quelli con "corsia preferenziale".

Dunque, sul versante dell'organizzazione, le direttive del Consiglio non possono che essere quelle di richiedere alla dirigenza di ottimizzare l'organizzazione degli uffici in vista del conseguimento del miglior risultato possibile sotto il profilo del contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti e della specializzazione dei magistrati assegnatari degli stessi, e a intraprendere e a proseguire, sulla scia di quanto già sperimentato con successo nell'ambito delle buone prassi dagli uffici giudiziari più virtuosi, quello sforzo aggiuntivo, per alcuni aspetti surrogatorio e di supplenza, volto a favorire l'interazione e il coordinamento dell'intervento giurisdizionale con le altre iniziative atte a renderlo più efficace.

D'altra parte, l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo ai criteri direttivi indicati e l'adesione ai modelli operativi che saranno raccomandati come buone prassi costituiscono misure di adeguamento del sistema giurisdizionale agli standard richieste dalla normativa sovranazionale, la cui *ratio* ispiratrice riposa sulla consapevolezza della necessità di un approccio specialistico alla materia e di una risposta giudiziaria tempestiva, ma nella cornice di un'azione statutale globale, quindi, operante sui diversi livelli di interazione, razionalmente coordinati.

3. Sintetica ricognizione delle linee criteri di indirizzo provenienti dalle fonti sovranazionali e nazionali.

La normativa sovranazionale³ e nazionale⁴ (nonché la decisione della Corte Edu del 2 marzo 2017, Sez. I, n. 41237/14, ric. Talpis c. Italia con la quale è stato affermato che dagli artt. 2 e 3 della CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee a evitare aggressioni alla vita e all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo⁵) richiedono, infatti, di:

- a) riservare la trattazione dei procedimenti relativi all'area della violenza di genere e domestica a magistrati specializzati e, per le attività di indagini, a personale di polizia giudiziaria in possesso di analoga specializzazione;
- b) includere gli stessi procedimenti tra quelli a trattazione prioritaria, con riduzione al minimo dei tempi di esaurimento delle varie fasi processuali;
- c) realizzare forme di intervento integrato con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e i soggetti del Terzo settore attivi sul territorio.

Di seguito saranno, quindi, indicati i criteri organizzativi da osservare e le buone prassi raccomandate nel settore di interesse.

4. I criteri organizzativi.

4.1. Gli uffici requirenti

Oltre alla normativa di settore, è l'esperienza giudiziaria a richiedere sempre più competenze di specialistiche per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica e un bagaglio di conoscenze, non solo di natura strettamente giuridica, necessarie per individuare l'approccio processuale più rispettoso della sensibilità delle vittime e, al contempo, idoneo a saggiarne l'attendibilità, consentendo un efficace e tempestivo intervento giurisdizionale nei casi di fondatezza della *notitia criminis*.

La continuità dell'impegno del magistrato inquirente in specifico settore presenta, inoltre, gli ulteriori vantaggi di favorire l'instaurarsi di prassi investigative collaudate con la polizia giudiziaria, in tal modo contribuendo anche alla specializzazione di questa, nonché di consolidare quelle reti di rapporti con gli organismi e gli operatori di settore che sono di necessario supporto all'intervento giudiziario nel sostegno alla vittima.